

La presente determinazione è stata ricevuta in data 12/12/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (artt. 5 e 22 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che il relativo impegno della spesa viene annotato come segue:
per € 959,77.= sui fondi stanziati al capitolo/articolo 2151.20 del P.E.G. 2019/2021 - esercizio 2019.
Impegno nr. 353 /anno 2019.

OVVERO

si attesta che l'obbligazione giuridica è stata annotata sul capitolo/articolo _____ del P.E.G. 2019/2021 - esercizio _____ nr. _____.

PRENOTAZIONE IMPEGNO PROVVISORIO DELLA SPESA (art. 23 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che la relativa prenotazione di impegno provvisorio della spesa viene annotata come segue:
per € _____ sui fondi stanziati al capitolo/articolo _____ del P.E.G. 2019/2021 - esercizio 2019.
Impegno nr. _____/anno 2019.

NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Carano (TN), li 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- rag. Flavio Eccher -



OVVERO

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria, a causa di assenza della copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata.

Carano (TN), li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- rag. Flavio Eccher -



Si rilascia copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carano (TN), li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Alessandro Visintainer -



COMUNE DI CARANO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244

fax 0462-231387

indirizzo e-mail: info@comune.carano.tn.it

indirizzo p.e.c.: comune@pec.comune.carano.tn.it

cod. fisc. e p. IVA 00148580228

DETERMINAZIONE NR. 153 DI DATA 12.12.2019.

RESPONSABILE	Ing. Marco Maurina
SERVIZIO PROPONENTE	Servizio Tecnico

OGGETTO: Piano attuativo di iniziativa privata "Ampliamento area produttiva in località Coltura" con contestuale relativa variante al PRG di Carano: pubblicazione avviso adozione preliminare su quotidiano locale (ex art. 37 LP 15/2015). Affidamento dell'incarico alla ditta SETA S.p.A. di Bolzano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 24 del 28/11/2019, con cui è stato adottato in via preliminare il Piano attuativo di iniziativa privata denominato "Ampliamento area produttiva in località Coltura" con contestuale relativa variante al Piano Regolatore Generale del comune di Carano, negli elaborati tecnici del 17/10/2019, in atti prot. n. 3417 del 22/10/2019, redatti dall'ing. Lucio Zeni, dello studio tecnico Tetra engineering con sede in via Caltrezza n. 20/A a Tesero (TN) e dall'arch. Francesca Volpetti, con studio tecnico in via Fiamme Gialle n. 7/B a Predazzo (TN).

Accertato che, ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 3 della LP 04/08/2015, n. 15 e ss.mm. e ii., il comune pubblica su un quotidiano locale un avviso relativo all'adozione preliminare del Piano attuativo con contestuale variante al PRG ed alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone.

Ritenuto pertanto di procedere con l'incarico per la prestazione sopra specificata.

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (cosiddetto "Spending Review"), convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede che "(...) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli.", e l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, modificata dalla L. 06.07.2012, n. 94 recanti disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica cita: "(...) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010".

Ricordato che ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 23/1990: "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A."

Visto l'art. 36 ter 1, comma 2, LP 23/1990, ai sensi del quale i Comuni possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi, e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture e dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è inferiore a € 500.000,00.=.

Viste le circolari dell'Assessorato alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 142568 del 13/03/2017, ns. prot. n. 760 del 21/03/2017, e prot. n. 519133 del 26/09/2017, ns. prot. n. 2991 del 20/10/2017.

Contattate per vie brevi le concessionarie della pubblicità sui due quotidiani locali, le stesse hanno esposto la loro migliore offerta confrontabile e precisamente:

- Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. - SETA S.p.A., con sede in via A. Volta n. 10 a Bolzano, per il quotidiano Il Trentino, con preventivo del 09/12/2019, in atti prot. n. 4121 dell'11/12/2019, propone la pubblicazione dell'avviso su formato "203" 6 moduli (93,5 x 69 mm) per una spesa di € 786,70.= (IVA esclusa);

- b) Media Alpi Pubblicità S.r.l., con sede in via Missioni Africane n. 17 a Trento, per il quotidiano L'Adige, con preventivo del 09/12/2019, in atti prot. n. 4100 del 10/12/2019, propone la pubblicazione dell'avviso su formato 6 moduli (90 x 69 mm) per una spesa di € 870,00.= (IVA esclusa);

Ritenuta più vantaggiosa l'offerta presentata da SETA S.p.A.

Accertato che:

- la ditta presenta i requisiti professionali e generali necessari per l'esecuzione della prestazione;
- l'offerta presentata dalla ditta è congrua rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- la prestazione offerta risulta rispondente alle finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale;
- la ditta ha già in passato eseguito a regola d'arte incarichi analoghi per il Comune di Carano, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- è possibile procedere all'affidamento dell'incarico mediante trattativa diretta, consentita dal combinato disposto dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della LP 19/07/1990, n. 23, essendo l'importo contrattuale non eccedente € 46.400,00.= e stante anche il rapporto tra la natura della prestazione richiesta e l'esiguità della spesa;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta sopra indicata l'incarico per la prestazione di cui trattasi.

Dato atto che l'art. 31, comma 2 della L.P. 09.03.2016, nr. 2 recita: "In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale."

Dato atto pertanto di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. 09.03.2016, nr. 2 in quanto si tratta di una prestazione di importo inferiore alla soglia europea per la quale è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n.10-40/Leg, nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" con le modifiche apportate dalla L.R. 08/08/2018, n.6.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Titolo IV Capo III "Disposizioni in materia contabile" della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 5 del 24.04.2019, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Vista, altresì la deliberazione del Consiglio comunale nr. 9 del 30.04.2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 06.09.2018.

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 44 del 08.01.2019, avente ad oggetto "Nomina responsabili di servizio e relativi sostituti per l'anno 2019".

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 45 del 08.01.2019, avente ad oggetto "Delega temporanea funzioni di natura gestionale" per l'anno 2019.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 dd. 15.05.2019, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021, modificata nel suo allegato B) con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dd. 06/06/2019.

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dalla Giunta Comunale.

DETERMINA

1. di affidare a trattativa diretta, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. – SETA S.p.A., con sede in via A. Volta n. 10 a Bolzano, l'incarico per la pubblicazione sul quotidiano locale Il Trentino di un avviso relativo all'adozione preliminare del Piano attuativo di iniziativa privata "Ampliamento area produttiva in località Coltura" con contestuale relativa variante al Piano Regolatore Generale del comune di Carano ed alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, per un costo complessivo presunto di € 786,70.= (IVA esclusa), giusta offerta del 09/12/2019, in atti prot. n. 4121 dell'11/12/2019, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel preventivo stesso;
2. di dare atto che il contratto sarà perfezionato in forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

CREDITORE	Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. – SETA S.p.A.		
P.IVA/COD.FISC.	00274700228		
CAUSALE	Servizio		
CUP	/	CIG	ZD72B2589D
IMPORTO	€ 959,77.=	P.E.G.	2019-2021
CAP./ART.	2151.20	Piano dei Conti finanziario	2.2.2.1.2.

4. di dare atto che la prestazione di cui al punto 1. sarà esigibile entro la data del 31 dicembre del corrente esercizio finanziario;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione, indicando il provvedimento di accertamento del finanziamento (ex-FIM Fondo investimenti minori), registrato in entrata al capitolo n. 1900.01;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. nr. 22 dd. 06.09.2018 esecutiva, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
7. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
- ing. Marco Maurina -

Marco Maurina